

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 30 novembre 2009 — Wenig/Commissione

(Causa F-80/08) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Procedura disciplinare — Sospensione di un funzionario — Trattenuta sulla retribuzione — Contestazione di una mancanza grave — Diritti della difesa — Competenza — Mancanza di pubblicità di una delega di potere — Incompetenza dell'autore dell'atto impugnato)

(2010/C 24/138)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fritz Harald Wenig (Woluwé-Saint-Pierre, Belgio) (rappresentanti: G.-A. Dal, D. Voillemot, D. Bosquet e S. Woog, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione di sospendere il ricorrente e di ordinare una trattenuta di EUR 1 000 mensili dalla sua retribuzione.

Dispositivo

- 1) La decisione 18 settembre 2008 con cui la Commissione delle Comunità europee, in applicazione degli artt. 23 e 24 dell'allegato IX dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, ha sospeso il sig. Wenig per un lasso di tempo indeterminato e ha ordinato una trattenuta di EUR 1 000 mensili dalla sua retribuzione per un periodo massimo pari a sei mesi è annullata.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese del procedimento principale.
- 3) Ognuna delle parti sopporta le proprie spese relativamente all'istanza di provvedimenti urgenti.

⁽¹⁾ GU C 313 del 6.12.2008, pag. 59.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 30 novembre 2009 — Voslamber/Commissione

(Causa F-86/08) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Regime comune di assicurazione malattia — Coniuge di un ex-funzionario — Competenza vincolata — Art. 13 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia)

(2010/C 24/139)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dietrich Voslamber (Friburgo, Germania) (rappresentante: L. Thielen, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione 9 luglio 2008, con cui essa respinge la domanda del ricorrente di una copertura assicurativa primaria contro le malattie per sua moglie.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Le conclusioni della Commissione delle Comunità europee presentate ai sensi dell'art. 94, lett. a), del regolamento di procedura sono respinte.
- 3) La Commissione delle Comunità europee sostiene, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese del sig. Voslamber.
- 4) Il sig. Voslamber sostiene un terzo delle sue spese.

⁽¹⁾ GU C 327 del 20.12.2008, pag. 43.